

COMUNE DI PESCANTINA

Provincia di Verona

Ordinanza n. 79

Pescantina li 3 agosto 2015

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con convenzione del 17/02/1987, la Regione Veneto, il Comune di Pescantina ed Aspica s.r.l. hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione e la gestione della discarica controllata per rifiuti solidi urbani sita nel Comune di Pescantina in Loc. Cà Filissine, affidandone la realizzazione e la gestione alla ditta Aspica s.r.l.

- con convenzione del 18/08/1988 il Comune di Pescantina ed Aspica s.r.l. hanno disciplinato il rapporto relativo alla realizzazione e ed alla gestione della suddetta discarica, successivamente integrato con convenzione del 27/06/1990 avente ad oggetto una variante generale;

- con DGRV n. 2329 del 26/06/1997, la Regione Veneto ha approvato il progetto di ampliamento della discarica per Rifiuti Solidi Urbani sita in Loc. Cà Filissine;

- in data 01/12/1999, il Comune di Pescantina e la società Aspica s.r.l. (ora Daneco Impianti S.p.a.) hanno sottoscritto una convenzione per l'esercizio della discarica RSU del Comune di Pescantina in attuazione del progetto di ampliamento approvato dalla Regione Veneto con DGRV n. 2329/1997;

- con determina n. 555 del 31 gennaio 2003 del Dirigente del Settore Ecologia, la Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio della discarica in conformità al progetto approvato dalla Regione Veneto;

- nell'aprile - maggio 2005 sono state rilevate sostanze anomale, in particolare ammoniacale, in uno dei piezometri di monitoraggio della discarica di nuova realizzazione, denominato M7;

- con atto 05/10717 del 09/08/2006, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona ha disposto il sequestro preventivo della discarica al fine di appurare le cause e le modalità di inquinamento della falda nonché il grado di pericolosità per la salute pubblica;

- con sentenza n. 2112 del 22/10/2012, il Tribunale Penale di Verona, oltre a rilevare le responsabilità penali per violazione dell'art. 256 del D. Lgs. 152/2006 di alcuni soggetti principalmente legati a Daneco Impianti S.p.a., ha accertato che "l'inquinamento della falda è in diretta correlazione causale con la condizione in cui si è trovata la discarica a seguito della sua dissennata pluriennale gestione" effettuata dalla ditta Daneco Impianti S.p.a.

- nelle more del sequestro, a fronte dell'aumento del livello di percolato, in data 03/02/2010 è stato siglato un Protocollo di Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Pescantina e Daneco Impianti S.p.a., mentre in data 30/05/2011 tra Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Pescantina è stata siglata un'integrazione al protocollo di Intesa del 03/02/2010;

- con tali protocolli si è autorizzato l'utilizzo di parte dei fondi "post-mortem" per provvedere all'asportazione emergenziale del percolato, ed il Comune di Pescantina si è impegnato a presentare alla Regione Veneto un'istanza ammissibile, procedibile e completa per l'approvazione di un progetto definitivo, e per il rilascio dei provvedimenti amministrativi necessari, al fine di porre in essere idonee iniziative aventi per oggetto, il completamento e la messa in sicurezza permanente della discarica di Pescantina, prevedendo un piano finanziario per la reintegrazione del fondo *post-mortem* e facendo espressamente salva la partecipazione e/o compartecipazione da parte di soggetti riconosciuti responsabili del danno ambientale nei confronti dei quali il Comune si è impegnato ad attivare tutte le azioni, anche giudiziarie, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla non corretta gestione della discarica e del sito;

- a fronte dell'obbligo assunto con il Protocollo di Intesa del 03/02/2010 il Comune di Pescantina ha ritenuto che incombessse in capo a Daneco Impianti S.p.a., in quanto titolare della pluriennale gestione della discarica, l'obbligo di predisporre il progetto di bonifica e messa in sicurezza del sito da presentare alla Regione Veneto;

- con nota prot. 66 del 22/12/2010, Daneco Impianti S.p.a. si è fatta carico dell'elaborazione del progetto di messa in sicurezza e bonifica dell'area su cui insiste la discarica di Cà Filissine e dell'area adiacente ad est, denominata vigneto "Ferrari";

- tale progetto, tempestivamente adottato dal Comune di Pescantina con delibera n. 79 del 31/05/2011 dalla Giunta Comunale non ha potuto essere approvato nella sua formulazione originale dalla Commissione VIA che, anche alla luce del parere AVCP del 22/10/2012, ha richiesto chiarimenti ed integrazioni al Comune di con nota prot. 553612 del 5/12/2012;

- con delibera n. 29 del 12/02/2013, la Giunta Comunale ha invitato Daneco Impianti S.p.a. a predisporre una variante progettuale che limiti l'intervento all'interno della discarica Cà Filissine;

- tale proposta di progetto predisposta da Daneco Impianti S.p.a. non ha potuto essere condivisa dal Comune di Pescantina in quanto troppo impattante con l'ambiente circostante e carente nel modello ambientale locale finalizzato ad individuare le fonti della compromissione ambientale; quindi il Comune si è rivolto all'Università di Trento, e per essa al prof. Andreottola, per ottenere delle linee guida per la predisposizione di un progetto meno impattante e nello stesso tempo egualmente idoneo a mettere in sicurezza temporanea e permanente il sito;

- con Ordinanza n. 66 dell'1 luglio 2015, notificata in data 3 luglio 2015 il Sindaco ha ordinato a Daneco Impianti S.p.a. di dare esecuzione con immediatezza alle misure

emergenziali per il contenimento delle acque piovane e per il ripristino della rete di drenaggio;

- con deliberazione n. 79 del 2 luglio 2015 della Giunta Comunale del Comune di Pescantina, regolarmente notificata a Daneco Impianti s.p.a in data 07/07/2015, l'Amministrazione comunale ha approvato e trasmesso le linee guida del prof. Andreottola, dell'Università di Trento e dell'Ing. Veggi, per la messa in sicurezza e la bonifica della discarica Cà Filissine, intimando alla stessa Daneco Impianti S.p.a. di darvi attuazione, attraverso i progettisti incaricati per la progettazione, affinché essi provvedessero all'adeguamento della soluzione progettuale attualmente depositata presso la Commissione VIA regionale, considerata dal Comune di Pescantina non realizzabile a causa del gravissimo impatto ambientale che avrebbe provocato l'imponente asportazione dei rifiuti,

- con la medesima deliberazione n. 79 del 2 luglio 2015 la Giunta Comunale ha fissato a Daneco Impianti S.p.a. il termine perentorio del 31/08/2015 per la trasmissione al Comune di Pescantina della nuova soluzione progettuale, fissando altresì in 5 giorni il termine perentorio concesso a Daneco Impianti S.p.a. per far conoscere al Comune la propria volontà di adempiere, ed avvertendo che la predisposizione della variante progettuale doveva avvenire ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 239 e 242 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO CHE

- con lettera del 25/06/2015, inviata al Comune di Pescantina, e con successiva nota prot. 12151 pervenuta il 13/07/2015 Daneco Impianti S.p.a. ha comunicato la propria volontà di abbandonare la gestione ed il controllo della discarica, fissando per il giorno 10 agosto 2015 la data di consegna delle chiavi, ed addebitando al Comune di Pescantina la responsabilità per la gestione del sito, confermando la richiesta risarcitoria precedentemente individuata in € 11.640.338,47;

- nel termine fissato dalla deliberazione n. 79/2015 Daneco Impianti S.p.a. non ha fatto pervenire nessuna manifestazione di volontà di voler proseguire nella predisposizione del progetto di bonifica e messa in sicurezza della discarica di Cà Filissine;

- il Comune di Pescantina ritiene che la prosecuzione dell'attività di progettazione finalizzata alla presentazione alla Regione Veneto di un progetto di bonifica e messa in sicurezza della discarica di Cà Filissine adeguato alle linee guida del prof. Andreottola dell'Università di Trento, al fine di consentirne l'approvazione, rappresenti una procedura di massima urgenza in quanto:

a) la Commissione Regionale VIA attualmente in carica ha già manifestato la volontà di esaminare ed approvare celermente la variante al progetto adeguata alle linee guida dettate dal prof. Andreottola dell'Università di Trento, solo se la documentazione completa perverrà entro il 15 settembre 2015 in quanto entro il 31/12/2015 la Commissione dovrà cessare i propri lavori e verrà sostituita da una nuova struttura così come previsto dall'art. 44 della Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, non essendo chiaro come e quando verrà nominata la nuova Commissione, che, in ogni caso, dovrà



riesaminare dall'inizio il progetto;

b) l'eventuale interruzione dell'attività progettuale, così come sembra prefigurarsi dal comportamento e dalle comunicazioni di Daneco Impianti S.p.a. pone gravi problemi procedurali in quanto la documentazione progettuale deve essere trasmessa con urgenza alla Regione Veneto per la sua approvazione, così come previsto nel Protocollo di Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Pescantina e Daneco Impianti S.p.a. siglato in data 03/02/2010, mentre eventuali ritardi compromettono la realizzazione della bonifica e messa in sicurezza temporanea e permanente del sito, così come indicato anche nella sentenza n. 2112/2012 del Tribunale di Verona;

c) l'attuale situazione della discarica è caratterizzata da gravità assoluta in quanto il percolato ha raggiunto livelli altissimi, non essendo attualmente asportato per mancanza di fondi e non essendo possibile attingere nuovamente ai fondi *post mortem* in assenza di un progetto definitivo chiaro e completo, mentre è costante il rischio di un aggravamento della fuoriuscita di percolato dalle pareti della discarica con conseguente ulteriore inquinamento della falda acquifera. Tale grave situazione rende indispensabile procedere con urgenza alla predisposizione ed approvazione del progetto definitivo di bonifica e messa in sicurezza della discarica al fine di dare avvio alla successiva fase di affidamento dei lavori e di realizzazione del predetto progetto;

d) l'urgenza massima è dettata anche dalla necessità di attivare le procedure di affidamento dei lavori di realizzazione del progetto e della gestione della discarica nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2006, così come indicato anche dal dott. Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel proprio parere AG/43/2015/AP reso al Comune di Pescantina in data 17/06/2015, al quale il Comune di Pescantina intende dare una puntuale applicazione;

e) la situazione attuale della discarica pone in serio pericolo l'incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini, nonché le condizioni igienico - sanitarie dei luoghi e l'interruzione unilaterale dell'attività di predisposizione del progetto di bonifica e messa in sicurezza del sito, così come definito con la deliberazione n. 79 del 2 luglio 2015 della Giunta Comunale del Comune di Pescantina, aggrava il pericolo in quanto non consente di procedere celermente all'affidamento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica;

- le circostanze sopra indicate impongono al Comune di Pescantina l'assunzione di provvedimenti urgenti e/o sostitutivi provvisori per garantire la prosecuzione dell'attività di progettazione anche in considerazione della mancata adesione della società Daneco Impianti S.p.a. alle richieste contenute nella deliberazione n. 79 del 2 luglio 2015 della Giunta Comunale del Comune di Pescantina;

- il Comune di Pescantina ritiene di essere legittimato, anche in via ordinaria, alla prosecuzione del rapporto con gli attuali progettisti sia in virtù del protocollo di Intesa tra Regione

Veneto, Provincia di Verona, Comune di Pescantina e Daneco Impianti S.p.a. sottoscritto in data 03/02/2010, sia in virtù dei poteri sostitutivi previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, sia, infine, in adempimento della sentenza n. 2112/2012 del Tribunale di Verona;

- il Comune di Pescantina, anche in considerazione della volontà espressa dai progettisti con la partecipazione all'avvio del procedimento di cui *infra*, ritiene altresì che possa procedersi in via temporanea ed urgente ed in deroga all'art. 182 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000, all'emanazione di un'ordinanza con la quale intimare ai progettisti di predisporre la variante progettuale di bonifica e messa in sicurezza della discarica di Pescantina adeguata alle linee guida approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 79/2015;

- proprio in virtù dei poteri di deroga consentiti dalle norme *infra* citate, si ritiene che sia possibile assumere provvedimenti temporanei ed urgenti con l'impegno dell'Amministrazione di assumere nei termini di validità della presente ordinanza tutti i necessari provvedimenti definitivi, anche di carattere economico - finanziario, necessari per ricondurre la situazione nell'alveo dell'esercizio dei poteri ordinari;

RICHIAMATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

- gli artt. 57, comma 2, 125, comma 10, 132 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006;
- l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 242 e 250 del D. Lgs. n. 152/2006;
- la sentenza n. 2112/2012 del Tribunale di Verona nella parte in cui dispone che *"vadano restituiti al Comune proprietario, con prescrizione allo stesso di attuare, sotto il controllo e in coordinamento con l'ARPAV, gli interventi necessari ad evitare ulteriori infiltrazioni in falda, adottando senza ritardo e/o rimpallo di responsabilità i conseguenziali provvedimenti"*;

RITENUTO

- che sussistono tutti i presupposti per emanare la presente ordinanza in quanto:

a) è presente nella fattispecie una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica in quanto ritardi anche minimi nella predisposizione del progetto di bonifica e messa in sicurezza della discarica possono provocare un peggioramento dell'attuale situazione già gravemente compromessa, con possibilità di nuova e più grave compromissione delle falde acquifere;

b) la situazione che si è creata con il comportamento della società Daneco Impianti S.p.a. non è fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva in quanto non vi è materialmente il tempo per ricorrervi ed inoltre potrebbe instaurarsi un contenzioso giudiziario con la società Daneco Impianti S.p.a. compromettendo la speditezza della presentazione del progetto alla Commissione regionale VIA;

c) la presente ordinanza appare sufficientemente motivata sia in ordine a tutti i presupposti che la sostengono sia in ordine alla ricostruzione dei fatti;



d) l'ordinanza è stata preceduta da un'adeguata istruttoria dato che essa è stata preceduta dall'ordinanza n. 66/2015 e dalla deliberazione n. 79/2015;

e) il potenziale pericolo per l'incolumità pubblica è dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione ai progettisti già incaricati da Daneco Impianti S.p.a., anche in virtù del Protocollo di Intesa del 03/02/2010, di procedere senza indugio alla predisposizione e presentazione alla Commissione regionale VIA del progetto di bonifica e messa in sicurezza della discarica adeguato alle indicazioni del prof. Andreottola dell'Università di Trento;

f) appare sufficiente delimitare temporalmente l'ordinanza ad un periodo di 90 giorni per consentire la prosecuzione immediata dell'attività di progettazione con l'impegno dell'Amministrazione comunale di predisporre, nel frattempo gli ordinari e necessari atti amministrativi;

- che alla fattispecie non risulta applicabile l'art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006 in quanto trattasi di situazione che interviene dopo che gli enti pubblici hanno già individuato la procedura di messa in sicurezza e bonifica del sito inquinato, ma risulta applicabile il combinato disposto degli artt. 242 comma 7 e 250 del D. Lgs. n. 152/2006 in quanto il Comune territorialmente competente deve dare attuazione agli adempimenti di cui al predetto art. 242, comma 7, essendo la discarica in condizioni che non consentono ritardi e/o rimpalli di responsabilità, ed interviene in sostituzione di Daneco Impianti S.p.a., individuato dal Giudice penale quale soggetto responsabile dell'inquinamento nonchè soggetto che ha rifiutato di proseguire la procedura di adeguamento progettuale per la bonifica e la messa in sicurezza temporanea e permanente del sito;

- che il Comune di Pescantina, pertanto, in applicazione del predetto art. 250 intende esercitare l'intervento sostitutivo al fine di garantire una rapida conclusione della procedura e, in ultima analisi, un rapido ed urgente inizio di realizzazione del progetto di messa in sicurezza temporanea e permanente e di bonifica del sito;

- che l'esercizio del potere di cui agli artt. 242 comma 7 e 250 del D. Lgs. n. 152/2006 non appare incompatibile con l'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 sussistendo i presupposti per l'applicazione di entrambe le disposizioni che, anzi, si integrano in considerazione dell'urgenza di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, data dal rifiuto di Daneco Impianti S.p.a. di procedere con l'adeguamento del progetto di bonifica di cui sopra, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, richiedendo tali strumenti un tempo incompatibile con l'urgenza di presentare il progetto alla Regione Veneto;

- che il ritardo e/o la mancata presentazione del progetto integra, in ultima analisi, quella situazione eccezionale di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, proprio in considerazione della mancata asportazione del percolato dalla discarica, dell'avvicinarsi dell'autunno che farà aumentare le piogge e conseguentemente il percolato giacente in discarica ormai a livelli insostenibili, essendo la problematica sottesa alla motivazione dell'ordinanza non

tanto l'obbligo dei progettisti di proseguire la progettazione ma l'urgenza di provvedere alla presentazione del progetto al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ed in particolare il pericolo di inquinamento della falda acquifera, e di eliminare prima possibile la minaccia;

- che il potere esercitato dal Comune non è contrario ai principi generali dell'Ordinamento ed anzi è disposto proprio in attuazione di tali principi che governano la tutela dell'ambiente, indicati nell'art. 3 ter del D. Lgs. n. 152/2006 nei principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che ai sensi dell'art. 3 bis comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente;

RICHIAMATA

- la Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 12874 del 23/07/2015, regolarmente notificata ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, finalizzata all'assunzione di provvedimenti urgenti per garantire la prosecuzione dell'attività di predisposizione del progetto di bonifica e messa in sicurezza temporanea e permanente della discarica di Cà Filissine in Comune di Pescantina;

- la comunicazione prot. n. 0013246 del 31/07/2015 dei signori Dott. Manuel Cavazza e ing. Emanuele Albrigi, anche per conto della società di Ingegneria Georicerche s.r.l. con la quale i professionisti hanno comunicato la successione della società Georicerche s.r.l. all'Associazione di professionisti studio Dall'Acqua e Associati, ed hanno manifestato la propria disponibilità a proseguire il rapporto professionale con il Comune di Pescantina, limitandosi ad esprimere la richiesta che i rapporti professionali vengano disciplinati ai sensi del D.M. n. 140/2012 e fatta salva la copertura dei costi;

- la comunicazione prot. n. 13283 del 1/08/2015 dello Studio Dell'Acqua e Associati con la quale è stata trasmessa l'avvenuta risoluzione del rapporto professionale in essere con la società Daneco Impianti S.p.a.;

- la comunicazione prot. n. 0013282 del 01/08/2015 della società Daneco Impianti S.p.a. con la quale essa ha partecipato al procedimento amministrativo formulando una serie di rilievi e contestazioni;

RITENUTO

- che per quanto riguarda le richieste di regolamentazione del rapporto professionale contenute nella comunicazione prot. n. 0013246 del 31/07/2015 dei signori dott. For. Manuel Cavazza e ing. Emanuele Albrigi, anche per conto della società di Ingegneria Georicerche s.r.l., l'Amministrazione intende darvi adempimento entro il termine di validità della presente ordinanza;

- che per quanto riguarda le osservazioni contenute nella comunicazione prot. n.

0013282 del 01/08/2015 della società Daneco Impianti S.p.a. esse non possono essere condivisibili, e comunque non determinano il venir meno della necessità di emanare la presente ordinanza in quanto:

- 1) il termine concesso per partecipare al procedimento amministrativo rappresenta una conseguenza diretta dell'improvviso preannunciato abbandono della discarica da parte della Società Daneco Impianti S.p.a.;
- 2) l'urgenza di provvedere e la specificità della presente ordinanza avrebbe consentito di omettere la comunicazione di avvio del procedimento e tuttavia l'Amministrazione ha scelto egualmente di consentire la partecipazione agli interessati;
- 3) gli elementi essenziali imposti dall'art. 8 della legge n. 241/1990 sono tutti contenuti nella comunicazione di avvio del procedimento notificata alle parti,
- 4) la descrizione del provvedimento finale e le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare in capo al destinatario non rappresentano elementi essenziali dell'avvio del procedimento previsti dall'art. 8 della legge n. 241/1990 anche perché il provvedimento finale è condizionato dal risultato dell'istruttoria che potrebbe portare anche all'archiviazione del procedimento avviato e quindi alla mancata emissione di un provvedimento finale;
- 5) in ogni caso le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare in capo al destinatario potranno eventualmente essere fatte valere dai progettisti ai quali è destinato il provvedimento e non da Daneco Impianti S.p.a. che ha essa stessa dichiarato di non voler proseguire nell'attività di custodia della discarica e si è rifiutata di dare adempimento alla deliberazione n. 79/2015 della Giunta Comunale;
- 6) la suddivisione delle responsabilità dei soggetti che hanno concorso alla gestione della discarica, allo stato non può che essere quella individuata dal Tribunale di Verona con sentenza n. 2112/2012, procedimento nel quale il Comune di Pescantina è stato ammesso come parte civile in quanto persona offesa;
- 7) in ogni caso la responsabilità di Daneco Impianti S.p.a. anche in relazione alla gestione del percolato, è stata già ribadita nella comunicazione prot. n. 12948 del 24/07/2015 del Sindaco di Pescantina e comunque potrà essere oggetto di contraddittorio, anche giudiziale, in procedimenti esterni a quello in oggetto;
- 8) l'ipotesi di piano economico - finanziario trasmesso in data 20/07/2015, prot. n. 0012613 da Daneco Impianti S.p.a. allo stato, non può in alcun modo essere condiviso dall'Amministrazione comunale in quanto non tiene conto del principio fondamentale di "*chi inquina paga*" previsto dall'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, recepito con l'art. 3-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e affermato anche nel parere reso in data 17/06/2015 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione alla specifica questione oggetto della presente comunicazione;
- 9) Daneco Impianti S.p.a. ha provveduto alla custodia della discarica ed alla

presentazione del progetto di bonifica e messa in sicurezza temporanea e permanente della discarica Cà Filissine in quanto soggetto responsabile della grave situazione che si è creata;

10) la proroga del termine per l'abbandono della discarica, di soli 10 giorni, ha rappresentato una unilaterale iniziativa di Daneco Impianti S.p.a. in quanto il Comune di Pescantina ha chiesto, invece, di non interrompere il servizio;

11) la revoca da parte di Daneco Impianti S.p.a. dell'incarico di progettazione conferito allo studio Dall'Acqua, con le paventate conseguenze in ordine alla titolarità degli elaborati e della titolarità dei procedimenti avviati con tali progetti non può determinare la rinuncia all'emanazione della presente ordinanza in quanto la titolarità della progettazione ed anche del procedimento amministrativo di approvazione del progetto è in capo al Comune, essendo titolare delle autorizzazioni all'esercizio della discarica, ed inoltre essendo stato previsto dal Protocollo di Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Pescantina e Daneco S.p.a. sottoscritto in data 03/02/2010;

12) in ogni caso, il progetto fatto predisporre da Daneco Impianti S.p.a. e giacente presso la Regione Veneto non è stato condiviso dal Comune di Pescantina che, pertanto, può far predisporre una variante senza ledere i supposti diritti inerenti la titolarità degli elaborati.

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

alla società di Ingegneria Georicerche s.r.l. dei signori dott. For. Manuel Cavazza e ing. Emanuele Albrigi:

-di predisporre la variante al progetto per la bonifica e messa in sicurezza della discarica di Cà Filissine di Pescantina, già depositato presso la Commissione Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del Veneto, adeguandolo alle linee guida del prof. Andreottola dell'Università di Trento e dell'Ing. Veggi approvate dalla Giunta Comunale di Pescantina con deliberazione n. 79 del 2 luglio 2015;

- di depositare tale progetto presso il Comune di Pescantina entro il termine del 10/09/2015 in modo da consentirne l'approvazione e la trasmissione alla Commissione Regionale VIA entro il 15/09/2015;

INDICA

in 90 giorni il periodo di validità della presente ordinanza, essendo inteso che nell'arco di tale periodo i destinatari dovranno porre in essere tutte le attività necessarie ed indispensabili per consentire alla Regione del Veneto di approvare la variante al progetto per la bonifica e messa in sicurezza della discarica di Cà Filissine di Pescantina adeguata alle linee guida del prof. Andreottola dell'Università di Trento approvate dalla Giunta Comunale di Pescantina con deliberazione n. 79 del 2 luglio 2015;

DISPONE

1) che gli Uffici e gli Organi competenti del Comune predispongano tutti gli atti amministrativi necessari, completi di copertura finanziaria, finalizzati alla regolarizzazione dell'incarico di progettazione assegnato con la presente ordinanza alla società di Ingegneria Georicerche s.r.l. dei signori dott. For. Manuel Cavazza e ing. Emanuele Albrigi, nell'esercizio dell'attività sostitutiva del soggetto inadempiente Daneco Impianti S.p.a.;

2) che l'Ufficio competente avvii la procedura per recuperare dal soggetto inadempiente i costi e/o il risarcimento del danno conseguente all'intervento sostitutivo esercitato con la presente ordinanza in ottemperanza al principio "chi inquina paga";

3) che la presente ordinanza venga preventivamente comunicata al Prefetto di Verona, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

4) che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine siano incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza;

5) che la presente ordinanza venga notificata:

- alla società Daneco Impianti S.p.a. con sede in Roma, Via Sardegna 38, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- alla società di Ingegneria Georicerche s.r.l. dei signori dott. For. Manuel Cavazza e ing. Emanuele Albrigi;

- alla società Depuraque Sviluppo S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Roma 145 - 30030 Salzano (Venezia);

- al sig. Ferrari Arturo nato a Fumane il 26 settembre 1928 e residente in via Postale Vecchia 28 a Pescantina (VR)

- alla Direzione Lavori, nella persona dell'ing. Giorgio Sterzi, con studio in Fontane di Sopra - Verona

6) che la presente ordinanza venga comunicata per quanto di competenza e per opportuna conoscenza a:

- alla Provincia di Verona, Settore Ambiente, con sede in Via Santa Maria Antica 1 - 37121 Verona

- alla Regione del Veneto, Dipartimento Ambiente, Palazzo Linetti - Calle Priuli 99, Cannaregio - 30121 Venezia;

- all'ARPAV di Verona via Dominutti 8 - 37135 Verona.

- alla Procura della Repubblica di Verona presso il Tribunale di Verona;

AVVERTE

- che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune avvierà

le necessarie azioni verso i responsabili, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità.

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica del medesimo.



Il Sindaco
Dott. Luigi Cadura

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luigi Cadura", is written over the typed name.

